

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2708

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, BAGHINO, PARLATO,
RUBINACCI, ALPINI, PARIGI**

Presentata il 21 marzo 1985

Norme per la concessione di buoni-carburante per i paraplegici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Affidiamo alla vostra sensibile attenzione la presente proposta di legge che intende essere una espressione, sia pure limitata, della solidarietà dello Stato e di tutta la collettività nei confronti di una particolare categoria di invalidi.

Si tratta delle persone che, colpite da invalidità agli arti inferiori — paraplegici — sono costrette per i loro spostamenti a servirsi di un proprio mezzo a motore, sia esso l'autovettura o una motocicletta. Si tratta, quindi, di un ricorso obbligato ad un mezzo sostitutivo della deambulazione.

È evidente che questa categoria di cittadini, viene colpita più di ogni altra dal continuo aumento del costo sia della benzina sia del gasolio, che per essi rappresenta un consumo di prima necessità con incidenza crescente sulle spese giornaliere.

Abbiamo quindi ritenuto di proporre la concessione ai paraplegici di un quan-

titativo mensile, a prezzi agevolati, di 200 litri di carburante quando l'invalido si serve di una autovettura e di 80 litri quando usi una motoretta.

Dato che si tratta di una espressione di solidarietà proponiamo che il carburante, nei limiti sopra indicati, sia loro concesso al netto delle imposte e tasse di ogni genere e tipo che gravano su di esso.

I buoni carburante sono emessi dalla Direzione della motorizzazione civile e assegnati agli interessati tramite le prefetture alle quali i paraplegici faranno pervenire apposita domanda.

Le modalità di applicazione della proposta di legge, le caratteristiche dei buoni sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti di intesa con il Ministro del tesoro.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La Direzione della motorizzazione civile è autorizzata ad emettere buoni carburante in favore degli invalidi colpiti agli arti da infermità — paraplegici — obbligati per i loro spostamenti all'uso di mezzi a motore condotti sia personalmente quanto da un accompagnatore.

ART. 2.

I buoni carburante sono rilasciati annualmente in blocchetti e ciascun buono è spendibile nel mese di validità stampigliato sul buono stesso unicamente per l'autovettura o per il mezzo a motore individuato con il numero di targa o in altro modo adeguato.

Il paraplegico titolare della concessione deve completare ciascun buono con le proprie generalità, luogo di residenza e data del giorno in cui viene speso.

ART. 3.

Ciascun buono autorizza ogni mese il prelievo massimo di 200 litri di carburante, frazionato in tagliandi di 20 litri, per autovettura e di 80 litri per motocicletta o mezzo simile, frazionato in tagliandi di 5 litri, al netto di imposte e tasse di qualsiasi genere gravanti sul prezzo di vendita.

Il tagliando è spendibile presso qualsiasi distributore solo con la contestuale presenza del paraplegico che si legittima con la esibizione di un proprio documento personale di riconoscimento.

Ciascun paraplegico per ottenere i buoni carburante presenta alla prefettura del luogo di residenza, domanda su carta libera corredata dal certificato di nascita, dalla dichiarazione del medico provinciale a comprova della invalidità dalla indica-

zione del mezzo di cui dispone.

La domanda, una volta presentata, non deve essere successivamente rinnovata. In caso di trasferimento del paraplegico in altra provincia, la prefettura, su richiesta dell'interessato, trasferisce d'ufficio il fascicolo alla prefettura competente.

ART. 4.

In caso di sostituzione del mezzo in uso l'interessato deve inviare comunicazione scritta alla prefettura che, su esibizione dei documenti di circolazione o di altri equipollenti, provvede immediatamente alla annotazione delle variazioni sui buoni stessi.

ART. 5.

Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede all'attuazione della presente legge.